



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CPTN/A/07/09/2020-0022546

---

**Assessore agli Enti locali e Rapporti con il Consiglio provinciale**

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento

**T** +39 0461 496572

**F** +39 0461-499337

**pec** ass.entilocali@pec.provincia.tn.it

**@** ass.entilocali@provincia.tn.it

**web** [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Preg.mo

**Walter Kaswalder**

Presidente

Consiglio provinciale

S E D E

e, p.c.

Preg.mo

**Maurizio Fugatti**

Presidente

Provincia autonoma di Trento

S E D E

A048/2020/29-2020-23

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**Oggetto:** Nota di attuazione ordine del giorno n. 180/XVI approvato nella seduta del Consiglio provinciale di data 2 luglio 2020.

La Provincia si è più volte espressa negli ultimi anni asserendo costantemente, nelle ormai diverse risposte fornite su richiesta di consiglieri comunali, di maggioranza e minoranza, nel senso di ritenere obbligatorio per i comuni l'accesso al protocollo informatico dell'ente, per trarre dalla consultazione tutte le notizie che il consigliere reputi necessarie all'espletamento del suo mandato. In particolare, si è provveduto a ricordare ai comuni interessati dalle richieste/sollecitazioni dei consiglieri, che la visione del protocollo è lo strumento che consente ai consiglieri di appurare se vi siano atti ai quali hanno interesse ad accedere, e che fornisce quindi lo strumento necessario per individuare l'oggetto e gli estremi per presentare una istanza di accesso ad atti o documenti formulata "in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso" (Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 2 settembre 2005 n. 4471).

Si è raccomandato pertanto alle amministrazioni di permettere in via ordinaria e senza disparità di trattamento la consultazione telematica del protocollo informatico da parte dei consiglieri, evidenziando che la giurisprudenza in modo univoco ha ormai sancito tale diritto di accesso ai consiglieri comunali (ex multis: Consiglio di Stato, SEZ. IV - sentenza 12 febbraio 2013 n. 846, T.A.R. Sardegna Sez. II, 12 gennaio 2007, n. 29, T.A.R. Parma, Emilia Romagna, 26 gennaio 2006 n. 28, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 28 febbraio 2011, n. 221) e che anche il Governo italiano, per il tramite della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si è espresso da tempo chiarendo il diritto del consigliere di accedere al protocollo informatico dell'ente, confermando la linea già tracciata dall'evoluzione normativa e tecnologica che ha caratterizzato l'attività della PA (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, seduta del 10 maggio 2011 e seduta del 7 luglio 2011).

Richiamando la predetta, e più recente giurisprudenza, sono pertanto stati evidenziati con chiarezza i rischi conseguenti alla negazione dell'accesso a detto strumento di informazione del consigliere, avuto anche presente che il processo di evoluzione tecnologica nell'attività amministrativa, cui anche i nostri enti locali sono tenuti ad adeguarsi per effetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (dlgs n. 82/2005), ha portato la giurisprudenza a riconoscere esplicitamente il diritto del consigliere comunale di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all'espletamento del suo mandato attraverso gli strumenti informatici e con accesso da remoto (cfr. Tar Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; Tar Sardegna, 4 aprile 2019, n. 317), non solo al protocollo informatico ma anche al sistema informatico contabile dell'ente.

I comuni sono pertanto edotti della necessità di attuare tutte le modalità organizzative necessarie a consentire il pieno e libero accesso ai software di protocollazione e di contabilità, ovviamente in modalità limitata alla sola lettura dei dati di sintesi, dovendo riservarsi il contenuto ad opportuna richiesta specifica di accesso.

Non consta in effetti che nel recente periodo si siano riscontrate particolari difficoltà dei consiglieri nel veder rispettato il diritto di accesso da remoto tuttavia, al fine di superare eventuali difficoltà o disparità di applicazione, la Giunta potrà valutare di fornire indicazioni a tutti i comuni trentini mediante una specifica nota illustrativa, avendo peraltro presente che la competenza in materia di diritti e prerogative dei consiglieri comunali ai fini dell'esercizio del *munus* politico (diversamente dal diritto di accesso dei cittadini) è materia di competenza non della Provincia di Trento ma della Regione Trentino Alto Adige, anche ove si faccia riferimento a istituti comuni alla normativa statale in materia di enti locali (contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.), e di conseguenza alle indicazioni dottrinali e giurisprudenziali sulla stessa formate.

- avv. Mattia Gottardi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).